Sent. n. 14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Ref. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'esito del rito abbreviato, proposto nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80581** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti, tra gli altri, di:

- sig. **X X** (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Tavernese (c.f. TVRMRC77C17F152X), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Gorizia 52 (PEC: marco.tavernese@pec.mtjust.com);

- sig. **X X** (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,

dall'avv. Marco Tavernese (c.f. TVRMRC77C17F152X), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Gorizia 52 (PEC: marco.tavernese@pec.mtjust.com);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

uditi nella camera di consiglio del 20 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Marinella Colucci in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'avv. Giustino D'Uva su delega dell'avv. Marco Tavernese per i convenuti sig.ri X X ed X X.

Considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 7 gennaio 2025 la Procura regionale chiamava in giudizio i sig.ri X X, X X X e X X, i primi due in qualità di OMISSIS e il terzo in qualità di OMISSIS della Polizia di Stato, per sentirli condannare al pagamento del danno all'immagine cagionato al Ministero dell'interno a seguito della condanna, tra l'altro, per il reato di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p. La condanna era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di

OMISSIS n. OMISSIS/2014, parzialmente confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. OMISSIS /2017. Quest'ultima era divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. OMISSIS /2019, depositata il 6 febbraio 2019, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti avverso di essa. La Procura aveva quantificato il danno all'immagine per il sig. X in euro 17.399,168, per il sig. X X in euro 15.547,148 e per il sig. X in euro 18.017,316.

2. Con istanze rispettivamente del 7 e 9 aprile 2025, i convenuti X e X chiedevano al Pubblico Ministero il parere ai fini della definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. In particolare, il sig. X offriva il pagamento di euro 5.405,20, pari al 30 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, con versamento in un'unica soluzione e senza dilazione. Il sig. X offriva il pagamento di euro 6.959,67, pari al 40 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, chiedendo di effettuare il versamento in un'unica soluzione ma dilazionato al mese di febbraio 2026, con differimento dell'udienza di ammissione al rito abbreviato almeno al mese di gennaio 2026.

Il 10 aprile 2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole sulle suddette istanze, ritenendo congrue le somme proposte ed evidenziando che la sussistenza del dolo non era di ostacolo all'accoglimento delle stesse. Rimetteva alla Sezione la valutazione sulle tempistiche e modalità di pagamento dell'importo offerto, tenuto conto della previsione di cui all'art. 130, comma 7, c.g.c.

Con distinte memorie depositate il 16 aprile 2025, i convenuti X e X si costituivano in giudizio presentando istanza di ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nei contenuti sopra indicati, richiamando il parere favorevole del Pubblico Ministero.

3. All'esito dell'udienza camerale del 15 maggio 2025 la Sezione, in sede di sommaria cognizione, con decreto n. OMISSIS/2025 del 30 giugno 2025 accoglieva le richieste di definizione con rito abbreviato, determinando l'importo da pagare da parte del sig. X in euro 5.405,20, corrispondente al 30 per cento della pretesa azionata, e da parte del sig. X in euro 6.959,67, corrispondente al 40 per cento della pretesa azionata. Fissava altresì il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto per il versamento delle somme dovute,

respingendo l’istanza di differimento dell’udienza di ammissione al rito abbreviato presentata dal sig. X. Disponeva a carico di ciascun richiedente l’onere di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro il successivo termine di dieci giorni, la prova dell’avvenuto irrevocabile versamento e dell’attestazione dell’Amministrazione danneggiata di avvenuto incasso delle somme, ai fini della definizione del giudizio nei confronti di ciascuno dei convenuti. Infine, fissava l’udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2025 per la verifica dell’intervenuto pagamento e per l’eventuale discussione del merito.

4. Il 16 luglio 2025 i convenuti depositavano copia dei versamenti effettuati a favore del Ministero dell’interno tramite bonifici bancari. In particolare, il sig. X depositava copia del versamento di euro 6.959,67 effettuato l’11 luglio 2025 e il sig. X copia del versamento di euro 5.405,20 effettuato il 14 luglio 2025. Il 18 luglio 2025 depositavano altresì l’attestazione del 17 luglio 2025 del Ministero dell’interno di avvenuto incasso della somma complessiva di euro 12.364,87, nonché le quietanze dei versamenti. Chiedevano pertanto di disporre la definizione del giudizio.

5. All'odierna udienza camerale del 20 novembre 2025 il P.M. ha concordato sull'intervenuto adempimento per la definizione del giudizio da parte dei sig.ri X e X. L'avv. D'Uva ha confermato le conclusioni rassegnate in atti.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'art. 130, comma 1, c.g.c. prevede che "in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantite l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione". Il successivo comma 6 prevede che il Collegio deliberi in merito alla richiesta del rito prescelto, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del

danno. In base al comma 7, “in caso di accoglimento della richiesta, il Collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”. In base al comma 8, “il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”. Infine, il comma 9 dispone che “la sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile”.

2. Nel caso di specie, a seguito dell’ammissione al rito abbreviato, i convenuti hanno provveduto al tempestivo pagamento della somma fissata nel citato decreto n. OMISSIS/2025 di questa Sezione, come provato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio.

3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Al riguardo, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, il Collegio ritiene che detto provvedimento definitorio debba essere un provvedimento di merito, integrante una specifica

modalità di “definizione alternativa del giudizio”, secondo la lettera e le finalità dell'art. 130 c.g.c. (*ex plurimis*, cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 368/2025).

4. Il Collegio, tenuto conto della natura della fattispecie, pone le spese del giudizio da versare allo Stato ai sensi dell’art 130, comma 8, c.g.c. a carico dei convenuti sig.ri X e X in parti uguali, nella misura da liquidare a cura della Segreteria della Sezione con separata nota in calce alla presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti dei convenuti X X ed X X e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto dagli stessi in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.

L'estensore	Il Presidente
Paola Lo Giudice	Tommaso Miele

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 13 gennaio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in **€ 258,04 (duecentocinquantotto/04).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente